

ALLEGATO 3 - Obblighi e divieti nell'AREA INFETTA

PERIODO DI ATTUAZIONE	MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE
Immediatamente e comunque non oltre il 15/03/26	Sui terreni posseduti/condotti ricadenti entro 50 metri dalla pianta infetta (area infetta) riportati nell'allegato 3: la rimozione - delle piante risultate infette, di cui all'allegato 3; - delle piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da <i>Xylella fastidiosa</i>; - delle piante appartenenti alle specie <i>Prunus dulcis</i>, <i>Spartium junceum</i>, <i>Acacia dealbata</i>, <i>Salvia rosmarinus</i>, <i>Polygala myrtifolia</i>, <i>Lavandula dentata</i> e <i>Rhamnus alaternus</i>, indipendentemente dal loro stato fitosanitario; - delle piante specificate, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare. L'elenco delle piante specificate, sensibili a <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>multiplex</i>, sono riportati in allegato al presente atto prescrittivo (allegato 4). Le piante devono essere estirpate con l'intero apparato radicale e devono essere triturate o bruciate in loco o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta oppure, a condizione che tali piante o parti di piante siano coperte da una rete di protezione contro i vettori, il più vicino possibile a tale luogo. Alternativamente, in base al rischio e alle condizioni locali il Servizio Fitosanitario Regionale può: - Consentire la distruzione tagliando il tronco con rami e fogliame e lasciando l'apparato radicale. In tal caso l'apparato radicale deve essere devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che eviti la formazione di nuovi germogli; - Limitare la distruzione attraverso triturazione o bruciatura in loco unicamente dei rami e del fogliame, purché il legno sia sottoposto a trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori di <i>Xylella fastidiosa</i> quando la distruzione delle piante avviene durante la stagione di volo dei vettori. Prima delle operazioni di rimozione delle piante, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i., devono essere effettuati trattamenti fitosanitari efficaci contro le popolazioni del vettore di <i>Xylella fastidiosa</i> presenti sulla copertura vegetale del suolo durante la stagione di volo dei vettori. Tali pratiche agronomiche comprendono lavorazioni superficiali del terreno come arature, fresature, erpicature e trinciature delle piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale. Le operazioni sopraindicate devono essere attuate sotto il controllo del personale del Servizio Fitosanitario Regionale e, pertanto, la data dell'intervento deve essere anticipatamente comunicata al Servizio Fitosanitario Regionale.

Ogni anno dal 1° marzo al 30 aprile fino alla revoca della delimitazione	<u>Su tutti i terreni agricoli coltivati posseduti/condotti ricadenti nell'area delimitata (area infetta e area cuscinetto):</u> adozione di idonee pratiche agronomiche per il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori per limitare la diffusione dell'organismo nocivo. Le suddette pratiche agronomiche comprendono lavorazioni superficiali del terreno come arature, fresature, erpature e trinciature delle piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale. Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (piro diserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto ambientale. Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna per permettere il controllo da parte del personale del Servizio Fitosanitario Regionale.
Ogni anno dal 1° maggio al 31 ottobre fino alla revoca della delimitazione	<u>Su tutti i terreni agricoli posseduti/condotti ricadenti nell'area delimitata (area infetta e area cuscinetto):</u> effettuazione di 2 interventi fitosanitari contro la forma adulta del vettore, con prodotti registrati sulla coltura contro cicaline, avendo cura di rispettare quanto prescritto in etichetta. Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna per permettere il controllo da parte del personale del Servizio Fitosanitario Regionale.
Fino alla revoca della delimitazione	<u>Sui terreni posseduti/condotti ricadenti entro 50 metri dalle piante infette (area infetta):</u> rimozione e distruzione di eventuali ricacci delle piante ospiti di <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> che dovessero comparire successivamente alle operazioni di distruzione. Su tutti i terreni posseduti/condotti ricadenti nell'area delimitata: - divieto di impianto in zona infetta di piante sensibili a <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> fatte salve le autorizzazioni di cui all'art.18 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.. - Divieto di spostamento delle piante sensibili a <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> e dei loro residui di potatura all'esterno dei terreni ricadenti nella zona delimitata. - Consentire l'accesso al personale ispettivo incaricato dal Servizio Fitosanitario Regionale ai siti ove si trovano le piante specificate, ai sensi del D.lgs. n. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), al fine di permettere lo svolgimento delle attività di sorveglianza indicate all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.. L'elenco delle piante specificate, sensibili a <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>multiplex</i> è riportato in allegato al presente atto (allegato 4).